



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Gianluca Braghò	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott. Donato Centrone	Primo Referendario (relatore)
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott. Sara Raffaella Molinaro	Referendario



nell'adunanza pubblica del 21 settembre 2016

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
visto l'art. 3, commi 27-29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
visto l'art. 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Udito il relatore, dott. Donato Centrone

PREMESSO IN FATTO

In data 8 maggio 2016, la Sezione ha ricevuto, in aderenza all'art. 1, commi 611 e 612, della legge n. 190 del 2014, il decreto del Sindaco della Città metropolitana di Milano n. 73 del 30

marzo 2016, con il quale è stata adottata la Relazione sui risultati conseguiti dal Piano di razionalizzazione delle società partecipate (approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 104 del 31 marzo 2015). Dall'esame sono emerse alcune potenziali irregolarità per le quali, visto l'art. 1, comma 612, della legge n. 190 del 2014, l'art. 3, commi 27 e seguenti, della legge n. 244 del 2007 e l'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000, il magistrato istruttore ha chiesto di deferire la questione all'esame collegiale. All'adunanza pubblica del 21 settembre 2016, sono intervenuti, in rappresentanza della Città metropolitana di Milano, il Segretario generale, dott.ssa Simonetta Fedeli, il Direttore del settore supporto agli organi istituzionali e partecipazioni, dott.ssa Liana Bavaro, e i funzionari dott.ssa Raffaella Cardarelli e dott.ssa Valeria Russo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-*bis* (intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali. In base all'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno*", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*".



Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-*bis*, comma 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili non gravi, specie se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria. In ogni caso, l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'art. 1, comma 611, della legge di stabilità n. 190 del 2014, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, commi da 27 a 29, della legge n. 244 del 2007 e dall'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013 (per il cui contenuto precettivo si rinvia, oltre che al testo normativo, alle numerose deliberazioni assunte dalla scrivente Sezione, cfr., per tutte, le deliberazioni n. 975/2009/PRSE, n. 830/2010/PRSE e n. 520/2011/PRSE, n. 124/2011/PAR), ha disposto che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto di predeterminati criteri (in seguito specificati).

A tal fine, il successivo comma 612 ha prescritto che i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, va trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet dell'amministrazione (secondo le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).



Entro il 31 marzo 2016, infine, gli organi sopra indicati devono predisporre una relazione sui risultati conseguiti, da trasmettere nuovamente alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (e pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione).

Con tali disposizioni, il legislatore ha intestato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una specifica funzione, da un lato, di verifica della conformità della costituzione o dell'adesione ad una società al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente pubblico socio (art. 3, comma 28, della legge n. 244 del 2007) e di esame dei processi di razionalizzazione delle società partecipate, sia in fase di predisposizione dei relativi piani che di esame dei risultati conseguiti (art. 1, comma 612, legge n. 190 del 2014). La verifica affidata in materia alla Corte dei conti, come sottolineato dalla scrivente Sezione nelle pronunce di valutazione dell'inerenza delle partecipazioni societarie alle finalità istituzionali dell'ente (cfr., per esempio, le deliberazioni n. 263, 365 e 485 del 2011 e n. 44, 78, 82 del 2012) non si traduce in un'attività invasiva dell'autonomia delle amministrazioni ma è diretta, nell'interesse di queste ultime e della comunità amministrata, a rappresentare agli organi di governo le irregolarità riscontrate, in modo che gli stessi possano promuovere eventuali misure correttive. Si rinvia, per maggiori approfondimenti circa la natura dei poteri attribuiti alle Sezioni dai commi 611 e seguenti della legge di stabilità per il 2015, dei parametri di riferimento e dell'esito del controllo, alle deliberazioni della scrivente Sezione n. 2, 7, 18, 24 e 25/2016, nonché alle deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 24/2015/FRG e n. 27/2016/FRG.

I ridetti obblighi di razionalizzazione, con parallela attribuzione di poteri di controllo alle competenti Sezioni della Corte dei conti, sono stati confermati, e resi permanenti, dal nuovo testo unico sulle società partecipate (cfr. artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 175 del 2016).

I. La valutazione della Sezione sul piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie approvato dalla Città metropolitana di Milano

In data 8 maggio 2015, la Sezione ha ricevuto, in aderenza all'art. 1, commi 611 e 612, della legge n. 190 del 2014, il decreto del Sindaco della Città metropolitana di Milano n. 73 del 30 marzo 2016, con il quale è stata adottata la relazione sui risultati conseguiti dal piano di razionalizzazione delle società partecipate (approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 104 del 31 marzo 2015). Dall'esame della documentazione trasmessa è emerso quanto segue.

a) la società Autostrade Lombarde spa non ha dato corso alla richiesta di liquidazione del valore della quota societaria detenuta dalla Città metropolitana (pari allo 0,60869% del capitale sociale, per un valore nominale di euro 2.847.000), che, con deliberazione n. 32 del 12 dicembre 2014, ne aveva dichiarato la non indispensabilità al perseguimento delle finalità istituzionali. Si è ritenuto necessario approfondire le motivazioni del diniego (sinteticamente esplicitate nella relazione sui risultati conseguiti), nonché le eventuali azioni alternative programmate dall'Ente.

Nella memoria del 16 settembre 2016, la Città metropolitana ha riferito che, a seguito del diniego da parte della società alla richiesta di liquidazione, formalizzato nella seduta assembleare dell'8 marzo 2016, il Sindaco metropolitano, con decreto n. 132 del 20 maggio 2016, ha



autorizzato la proposizione di un'azione giudiziaria, innanzi al tribunale ordinario, per far accertare la cessazione della partecipazione azionaria detenuta.

La Sezione prende atto delle iniziative assunte dalla Città metropolitana tese alla dichiarazione di inefficacia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007 e dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013, della partecipazione societaria dichiarata non inerente alla propria missione istituzionale. Per quanto concerne il diniego opposto dai soci di maggioranza (la valutazione della cui legittimità, in caso di contestazioni, è affidata al giudice ordinario), può farsi rinvio, per un esame di carattere generale, evidenziante le difficoltà applicative emerse in sede interpretativa (in particolare a seguito dell'introduzione del comma 569-bis nella legge n. 147 del 2013), alle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo per le Marche n. 25/2014/PAR e per il Friuli n. 158/2015/PAR. Va, peraltro, evidenziato, come il nuovo testo unico sulle società partecipate, d.lgs. n. 175 del 2016, all'art. 24, comma 5, abbia introdotto un procedimento di dismissione *ex lege* delle partecipazioni dichiarate non inerenti alla missione istituzionale, e non dimesse (sia per volontà dell'ente socio che per mancata risposta del mercato), che differisce, in parte, da quello risultante dal combinato disposto dei commi 569 e 569-bis della legge n. 147 del 2013 (che subordinava la concreta liquidazione del valore della quota di partecipazione dichiarata non inerente dal socio pubblico di minoranza alla decisione assembleare, pur in presenza di una dichiarazione legale di inefficacia del rapporto sociale). Il nuovo art. 24, comma 5, dispone, infatti, che, in caso di mancata alienazione entro un anno dall'adozione del piano di razionalizzazione (sia straordinario, ex art. 24, che periodico, ex art. 20), il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-*quater* del codice civile (come per qualunque ipotesi di recesso di un socio da una società per azioni di diritto privato).

b) per la società Navigli Lombardi scarl (partecipata al 10%, per un valore nominale di euro 10.000), l'assemblea dei soci, in data 22 febbraio 2016, ha rinviato a successiva seduta la decisione in merito alla liquidazione del valore della quota detenuta dalla Città metropolitana, che, nel piano di razionalizzazione, ne aveva dichiarato la dismissione (deliberazione del Consiglio metropolitano n. 49 del 30 novembre 2015). Si è ritenuto necessario approfondire le motivazioni del differimento (sinteticamente esplicitate nella relazione sui risultati conseguiti), nonché le eventuali azioni alternative programmate dalla Città metropolitana.

Nella memoria del 16 settembre viene precisato che l'assemblea societaria, nella seduta del 2 maggio 2016, a seguito dell'attivazione della procedura di recesso da parte della Città metropolitana, ha preso atto della volontà del Consiglio d'amministrazione di conferire un incarico ad un professionista per una perizia finalizzata a determinare il valore della quota (da sottoporre, poi, all'approvazione dell'assemblea). In seguito, la predetta perizia è stata affidata



e redatta, dal Collegio sindacale. Al momento dell'adunanza si era in attesa della formale adozione da parte del Consiglio d'amministrazione e dell'approvazione da parte dell'Assemblea.

La Sezione prende atto della volontà di dismissione della partecipazione societaria di minoranza, ritenuta non inerente alle finalità istituzionali, rinviando l'esame della conclusione del processo di dismissione.

c) per la società CAP Holding spa (partecipata all'8,2382%, per un valore nominale pari a euro 47.071.612), risulta attuata, come previsto nel piano, la fusione per incorporazione con la società Idra Milano srl, nonché la liquidazione delle società partecipate, ritenute non indispensabili, Rocca Brivio Sforza srl e TASM Romania srl (in procedura fallimentare), mentre è dichiarata in corso la rivisitazione dell'oggetto sociale della Fondazione LIDA, di cui, invece, nel piano, era prevista la soppressione. E' parso necessario approfondire le modalità attuative di dismissione della Fondazione LIDA, nonché ricevere aggiornamenti in ordine alla liquidazione delle società Rocca Brivio Sforza srl e TASM Romania srl.

Il Piano di razionalizzazione prevedeva, altresì, una riduzione degli oneri di funzionamento della società. In particolare, in base ai dati acquisiti da altri comuni soci, nel comitato strategico del 10 febbraio 2015 la società CAP Holding spa ha presentato un programma di contenimento dei costi, riassumibile con l'obiettivo di ridurre gli oneri del consiglio d'amministrazione del 48,7%, della dirigenza del 10%, del collegio sindacale del 67,1% e dell'organismo di vigilanza del 8%. La relazione di attuazione non espone i risultati conseguiti in proposito.

Nella memoria, per quanto riguarda la Fondazione Lida, la Città metropolitana ha precisato che, in attuazione delle decisioni assunte dal Comitato di indirizzo strategico in data 10 febbraio 2015 e previsto dall'Assemblea dei soci in data 26 giugno 2015, l'oggetto sociale è in fase di esaurimento (attraverso l'utilizzo del residuale fondo di dotazione). La società CAP Holding spa ha comunicato che sottoporrà alla volontà dell'assemblea lo scioglimento della Fondazione, precisando che non vi sono costi per la *governance* dell'ente, atteso che il ruolo di amministratore unico è a titolo gratuito e che non sono presenti costi per il personale. La memoria conferma, altresì, che la società Rocca Brivio Sforza srl è ancora in fase di liquidazione (la società è di proprietà, altresì, dei Comuni di San Donato Milanese, San Giuliano Milanese e Melegnano, nonché dell'Associazione Roccabrivio) e che TASM Romania srl, società di diritto rumeno, è stata dichiarata fallita, su istanza della stessa società partecipante CAP Holding spa, con sentenza emessa nel settembre 2015 dal Tribunale di Bucarest.

Per quanto riguarda, invece, la riduzione degli oneri di funzionamento della società CAP Holding spa, la memoria riporta i risultati conseguiti a seguito dell'attuazione del programma di contenimento dei costi interni:

- oneri del Consiglio d'amministrazione (Gruppo CAP). Riduzione stimata per l'anno 2015, meno 48,7%. La memoria riferisce di una riduzione dagli euro 539.481 del 2012 agli euro 250.232 del bilancio consolidato 2015 (decremento pari al 53,62%);



- oneri per la dirigenza (Gruppo CAP). Riduzione stimata per l'anno 2015, meno 10%. La memoria attesta una diminuzione dagli euro 2.821.072 del 2012 agli euro 2.369.463 del 2015 (decremento pari al 16%);

- oneri del collegio sindacale (Gruppo CAP). Riduzione stimata per l'anno 2015, meno 67,1%. La memoria attesta una riduzione dagli euro 573.439 del 2012 agli euro 200.326 del 2015 (pari al 65,1%). Al riguardo, puntualizza che gli attuali compensi dei collegi sindacali delle società del Gruppo CAP sono stati deliberati dalle rispettive assemblee ad esercizio 2015 già in corso (in sede di rinnovo dei predetti organi). Per tale ragione la riduzione deliberata non ha potuto riversare i suoi effetti per un intero anno solare;

- oneri dell'Organismo di vigilanza (Gruppo CAP). Riduzione stimata per l'anno 2015, meno 8%. La memoria attesta una riduzione dagli euro 102.000 del 2014 agli euro 80.310 del 2015 (pari al 21,26%).

La Sezione, pur ribadendo l'incompleta redazione del piano di razionalizzazione e della successiva relazione attuativa, prende atto delle iniziative assunte dalla Città metropolitana di Milano per la razionalizzazione dei costi interni della società CAP Holding spa, anche mediante snellimento delle partecipazioni di secondo livello.

d) per la società CEM Ambiente spa (partecipata al 6,38%, per un valore nominale pari ad euro 929.824), risulta in fase di ultimazione la procedura di liquidazione del valore della quota di partecipazione (stimato pari a euro 1.422.368, ed assorbente anche alcuni oneri in contestazione tra le parti), decisa dalla Città metropolitana con deliberazione n. 27/2014. Si è ritenuto opportuno verificare la conclusione della procedura di dismissione.

Nella memoria viene precisato che, nel corso dell'assemblea degli azionisti del 21 giugno 2016, la società ha deliberato di dar corso all'acquisto delle azioni detenute dalla Città metropolitana di Milano (oggetto della cessazione *ex lege* prevista dall'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013), subordinando il perfezionamento dell'operazione alla definizione in via transattiva di alcune questioni oggetto di contestazione. L'assemblea ha deliberato, altresì, una dilazione del pagamento di tale importo su un arco temporale almeno biennale. Su tutte le modalità proposte, la memoria precisa che l'Ente sta effettuando le dovute valutazioni.

La Sezione prende atto della volontà di dismissione della partecipazione societaria di minoranza, ritenuta non inerente alle finalità istituzionali, rinviando l'esame della conclusione del processo di dismissione.

e) per la società Euro lavoro scarl (partecipata al 60%), il piano prevedeva la fusione in AFOL metropolitana. Nella relazione sui risultati conseguiti tale procedura viene dichiarata in fase di esecuzione. Si è ritenuto opportuno verificarne la conclusione.

La memoria richiama, sul punto, i contenuti della relazione sui risultati conseguiti approvata dal Sindaco metropolitano in data 30 marzo 2016, ove si evidenzia che è ancora in corso il processo di fusione delle ultime due agenzie per la formazione, l'orientamento ed il lavoro (le



AFOL Est e Sud Milano) nell'AFOL metropolitana. Una volta conclusa tale operazione, Euro lavoro scrl sarà incorporata in AFOL metropolitana (i tempi differenti risultano imposti dalla diversa natura giuridica propria dei due organismi).

La Sezione prende atto della volontà di razionalizzazione della partecipazione societaria in argomento, rinviando l'esame della conclusione del processo di fusione.

f) la società Arexpo spa (partecipata al 2%, per un valore nominale di euro 1.880.000) non risulta, nel piano approvato, interessata da processi di razionalizzazione, in quanto collegata alla realizzazione dell'EXPO 2015. Nella relazione conclusiva, si riferisce essere in fase di valutazione una modifica dell'assetto societario, anche a seguito dell'ingresso, quale socio, del Ministero dell'economia e delle finanze. Il conto economico 2014 ha evidenziato l'assenza di costi per personale dipendente, fattispecie che, in base al comma 611 della legge n. 190 del 2014, costituisce uno dei parametri che impongono azioni di razionalizzazione. La relazione finale non riporta indicazioni in merito.

La Città metropolitana, nella memoria pre adunanza, ha precisato che il 9 marzo 2016 è stato emanato il DPCM, vistato dalla Corte dei conti il successivo 18 aprile 2016, che autorizza la partecipazione del Ministero dell'economia e finanze ad Arexpo spa, attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale da deliberare ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. In data 3 maggio 2016 è stata convocata l'assemblea straordinaria dei soci per l'approvazione delle modifiche statutarie, già concordate, derivanti dal citato DPCM (approvazione poi rinviata a data successiva alla determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni da parte della società).

Per quanto concerne la rilevata assenza di costi per il personale dipendente nel bilancio della società, la memoria precisa che Arexpo spa, fino al 2015, ha operato in assenza di strutture proprie, avvalendosi di risorse umane distaccate dagli enti soci o da società controllate. Nella nota del 15 luglio 2016, a firma del presidente del collegio dei liquidatori di Expo 2015 spa, viene riferito del distacco da Expo 2015 spa ad Arexpo spa di circa 50 dipendenti, in attuazione di un accordo sottoscritto il 18 aprile 2016. In definitiva, conclude la memoria, l'assetto organizzativo della società ha seguito l'evolversi della missione sociale.

La Sezione, pur ribadendo l'incompleta redazione del piano di razionalizzazione e della successiva relazione attuativa, prende atto di quanto successivamente rappresentato dalla Città metropolitana di Milano, evidenziando la necessità, alla luce del mutamento dell'oggetto sociale, nonché della compagine dei soci, di una rivalutazione, in sede di approvazione della prossima revisione straordinaria delle partecipazioni societarie (ex art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016), dell'inerenza della partecipazione nella società Arexpo spa alla propria missione istituzionale.

g) la società Expo 2015 spa (partecipata al 10%, per un valore nominale di euro 1.012.000) non è stata interessata, nel piano approvato, a processi di razionalizzazione, in quanto collegata alla realizzazione dell'EXPO 2015. Nella relazione conclusiva viene evidenziato come l'assemblea

straordinaria della società, il 9 febbraio 2016, abbia deliberato lo scioglimento. Considerando che, in base ai dati di bilancio degli esercizi 2012 (meno euro 2.389.362), 2013 (meno euro 7.423.607), 2014 (meno euro 45.261.580) e 2015 (meno euro 23.807.026), la società risulta in protratta perdita, è parso necessario approfondire le modalità dell'intrapresa liquidazione, anche al fine di verificare la presenza di eventuali interventi finanziari da parte dei soci.

Nella memoria viene confermato che la società è in liquidazione e che l'assemblea dei soci, nella seduta del 28 maggio 2016, ha approvato il bilancio 2015, deliberando di coprire la perdita d'esercizio, e quelle pregresse, con l'utilizzo delle "*riserve per contributi in conto capitale versato dai soci*". Sulla base di quanto appurato nella parallela istruttoria condotta per il socio Comune di Milano, si precisa che il progetto di liquidazione, redatto dal collegio dei liquidatori alla data del 18 febbraio 2016, è stato presentato all'assemblea dei soci il 28 luglio 2016 (nel documento il patrimonio netto si riduce dai 30,68 milioni di euro presenti nel bilancio 2015 a 23,01 milioni di euro). Quest'ultimo documento parte dalla redazione di un bilancio iniziale di liquidazione (redatto in coerenza con il principio contabile OIC 56), formulato alla luce del rendiconto consegnato dagli amministratori cessati, che illustra la consistenza iniziale delle risorse patrimoniali e informa in ordine all'indirizzo programmatico della gestione liquidatoria. Tale bilancio, in particolare, risponde alle esigenze formulate dall'assemblea al momento della delibera di messa in liquidazione della società e si propone di: accertare la situazione iniziale del patrimonio della società, con articolazione dei rapporti giuridici attivi e passivi; delineare il piano delle attività, anche tenuto conto degli eventi successivi all'avvio della liquidazione; identificare e quantificare i fabbisogni di risorse per la realizzazione del progetto di liquidazione; stabilire se i fondi liquidi esistenti alla data di apertura della liquidazione e gli incassi derivanti dalla dismissione dei beni e dal realizzo delle attività sono sufficienti ad estinguere le passività ed a coprire le spese e gli oneri della liquidazione, tenuto conto anche delle scadenze temporali.

Il progetto di liquidazione chiarisce, pertanto, l'evoluzione economico-patrimoniale che ha determinato la situazione iniziale della fase liquidatoria e le logiche utilizzate nella definizione degli oneri e delle spese connesse, con conseguente dettaglio delle necessità di copertura finanziaria da parte degli enti soci. Il bilancio iniziale di liquidazione valorizza, infatti, in un apposito fondo iscritto al passivo, la stima complessiva dei costi che i liquidatori prevedono di sostenere per la futura durata della procedura. Per effetto dell'istituzione di tale fondo, il patrimonio netto di inizio di liquidazione assume valore negativo (per 23,69 milioni di euro). Il documento ricorda che il patrimonio netto, prima dell'inserimento delle spese future previste nel fondo di liquidazione, risulta invece positivo per 20,53 milioni di euro, e che diverrà effettivamente negativo, nel corso del periodo di liquidazione, solo se la procedura si realizzerà senza contributi da parte dei soci o di altri soggetti istituzionali.

Il progetto di liquidazione, nello specifico, espone costi complessivi, derivanti dagli interventi intrapresi in esecuzione di accordi e decisioni pregresse, nonché degli oneri necessari per garantire l'operatività della società, comprensivi dei costi di funzionamento, per 51,51 milioni di euro (di cui, 23,88 milioni di euro per costi di funzionamento).



Alla data di messa in liquidazione della società (18 febbraio 2016), la posizione finanziaria netta espone un saldo positivo di 115,2 milioni di euro. Tuttavia, già al 30 giugno 2016, si riduce a 44,91 milioni di euro. Il collegio dei liquidatori ha evidenziato l'insufficienza delle risorse per la gestione della fase liquidatoria nelle sedute assembleari del 29 aprile e del 28 maggio 2016, richiedendo ai soci di intervenire, anche in considerazione dell'evoluzione temporale delle spese.

Su tale base, il progetto di liquidazione espone le seguenti esigenze di copertura del fabbisogno economico-patrimoniale (dati in milioni di euro).

SOCIO	QUOTA CAPITALE SOCIALE	CONTRIBUTO RICHIESTO
Ministero Economia e Finanze	40%	9,48
Regione Lombardia	20%	4,74
Comune di Milano	20%	4,74
C.C.I.A.A.	10%	2,37
Città Metropolitana	10%	2,37
CONTRIBUTO TOTALE		23,69

Al fine di rappresentare poi la distribuzione temporale del contributo richiesto ai soci, il progetto di liquidazione riporta la seguente tabella (dati in milioni di euro).

SOCIO	CAPITALE SOCIALE	ANTICIPAZIONE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTALE
Ministero Economia e Finanze	40%	0,00	0,00	4,81	1,48	1,23	1,06	0,88	9,48
Regione Lombardia	20%	0,00	0,00	2,41	0,74	0,62	0,53	0,44	4,74
Comune di Milano	20%	0,00	0,00	2,41	0,74	0,62	0,53	0,44	4,74
C.C.I.A.A.	10%	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,22	2,37
Città Metropolitana	10%	0,00	0,00	1,20	0,37	0,31	0,27	0,22	2,37
TOTALE		2,00	0,00	10,83	3,34	2,77	2,54	2,21	23,69

Il progetto precisa che, in occasione dell'aggiornamento semestrale che il collegio dei liquidatori deve fornire ai soci, verrà comunicata l'entità dell'importo richiesto per l'anno successivo, variabile in considerazione dell'avanzamento delle attività e del relativo fabbisogno.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dal collegio dei liquidatori della società EXPO 2015 spa, rilevando che, in ordine alle esigenze finanziarie derivanti dalla procedura di liquidazione della predetta società, in particolare a carico degli enti pubblici soci, è intervenuta espressamente la legge di bilancio per il 2017, recentemente approvata dal Parlamento.

Nello specifico, il comma 129 prescrive che *"il contributo economico-patrimoniale a carico dei soci della società EXPO 2015 spa in liquidazione, come individuato nel progetto di liquidazione adottato dal collegio dei liquidatori, non può, in nessun caso, essere complessivamente superiore a 23.690.000 euro"* (in conformità ai valori finanziari sopra esposti).

Il successivo comma 130, riguardante proprio l'intervento finanziario dei soci, dispone che *"il Ministero dell'economia e delle finanze, la regione Lombardia, il comune di Milano, la città metropolitana di Milano e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano assicurano, ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della società, le risorse necessarie all'integrale copertura del fondo di liquidazione, nella misura massima di cui al comma 129"* (il comma 131, a sua volta, precisa che il contributo a carico dello stato di previsione della

spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è individuato in misura non superiore a 9.460.000 euro, autorizzando le occorrenti variazioni di bilancio).

La Sezione, pur ribadendo l'incompleta redazione del piano di razionalizzazione e della successiva relazione attuativa, prende atto del deliberato scioglimento della società Expo 2015 spa, rinviando l'analisi della procedura di liquidazione, con particolare riferimento ai rapporti finanziari con l'ente socio (oggetto di plurimi pronunciamenti di carattere generale da parte della Sezione, cfr., per tutte, deliberazioni n. 337/2013/PAR; n. 42/2014/PAR; n. 15/2015/PRSE), in sede di esame dei questionari dell'organo di revisione sui successivi rendiconti.

h) per la società ATINOM Viaggi srl, la relazione conclusiva del piano di razionalizzazione riferisce essere in corso di dismissione la quota posseduta (pari all'1,907% del capitale sociale). In particolare, risulta in fase di stipula il contratto di vendita alla società Autoguidovie spa (per la somma di euro 54.940), aggiudicataria nella procedura. E' parso opportuno verificare la conclusione della procedura di dismissione.

La memoria ha precisato che, con determinazione dirigenziale del 6 aprile 2016, verificato che nessun socio ha espresso la volontà di esercitare il diritto di prelazione sulla quota messa in vendita, è stato individuato quale aggiudicatario definitivo della partecipazione in tale società detenuta dalla Città metropolitana la società Autoguidovie spa. Al momento dell'adunanza era in corso la predisposizione del relativo atto di vendita.

La Sezione prende atto della volontà di dismissione della partecipazione societaria di minoranza, ritenuta non inerente alle finalità istituzionali.

i) per la società ATINOM spa in liquidazione (partecipata all'1,9073%, per un valore nominale pari a euro 53.786), che, in base ai dati di bilancio degli esercizi 2012 (meno euro 351.517), 2013 (meno euro 172.464) e 2014 (meno euro 275.405), risulta in protratta perdita, è stato ritenuto necessario approfondire le modalità dell'intrapresa liquidazione, anche al fine di verificare la presenza di eventuali interventi finanziari da parte dei soci (esclusi nella relazione attuativa del piano di razionalizzazione).

Nella memoria viene precisato che l'assemblea dei soci, nella seduta del 22 aprile 2016, ha approvato il bilancio 2015, che ha registrato una perdita di esercizio pari ad euro 118.964. Il patrimonio netto è rimasto, invece, positivo e, pertanto, non vi è stata la necessità di interventi finanziari da parte dei soci. Vista la costante diminuzione del capitale sociale, la Città metropolitana sta comunque valutando di sottoporre al Consiglio la proposta di vendita delle quote azionarie detenute.

La Sezione prende atto del deliberato scioglimento della società in argomento, rinviando l'analisi della procedura di liquidazione, con particolare riferimento ai rapporti finanziari con l'ente socio (oggetto di plurimi pronunciamenti di carattere generale da parte della Sezione, cfr., per tutte, le citate deliberazioni n. 337/2013/PAR, n. 42/2014/PAR e n. 15/2015/PRSE), in sede di esame dei questionari dell'organo di revisione sui successivi rendiconti.



P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, sulla base dell'esame del Piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato dalla Città metropolitana di Milano, e della successiva relazione sui risultati conseguiti

accerta

- l'incompleta redazione della relazione sui risultati ottenuti dal piano di razionalizzazione delle società partecipate


invita

la Città metropolitana di Milano a:


- esplicitare in modo maggiormente puntuale, in sede di redazione della prossima revisione delle società partecipate, le azioni di razionalizzazione programmate, nonché i risultati conseguiti;
- monitorare costantemente la situazione economico-patrimoniale delle società partecipate, anche in liquidazione, in particolare ai fini dei potenziali riflessi sul proprio bilancio finanziario.

La presente deliberazione viene trasmessa al Sindaco, al Presidente del consiglio ed al Collegio dei revisori dei conti della Città metropolitana di Milano. Si dispone la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Il magistrato relatore
(Donato Centrone)



Il Presidente
(Simonetta Rosa)



Depositato in segreteria
21 DIC-2016

Il Direttore della segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)

